

Vista la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, sull'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita di generi di monopolio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074 di approvazione del regolamento di esecuzione della L. 1293/1957;

Visto l'art. 23 quater del decreto legge 6 luglio 2012 n.95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, che dispone, tra l'altro, l'incorporazione dell'amministrazione autonoma dei monopoli di stato nell'Agenzia delle dogane, ora Agenzia delle dogane e dei monopoli;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, contenente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto l'art. 24, comma 42, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Visto il Regolamento recante la disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo approvato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 21 febbraio 2013, n. 38;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante norme sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 1, comma 361 della legge 24 dicembre 2007 n.244 e successive modificazioni ed integrazioni, in base al quale la pubblicazione dei provvedimenti dei direttori di agenzie fiscali sui rispettivi siti internet istituzionali tiene luogo della pubblicazione dei medesimi documenti nella Gazzetta Ufficiale;

Vista la circolare esplicativa n. 1005/UVDG del 28 giugno 2013, con la quale sono stati forniti i primi indirizzi interpretativi per l'applicazione del decreto ministeriale n. 38/2013;

Vista la determinazione del Vice Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli- area monopoli del 27 marzo 2013 prot. DAC/CRV/4126/2013, che stabilisce le modalità di calcolo della distanza, tra i locali destinati alla vendita di tabacchi;

Vista la determinazione del Vice Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli - area monopoli del 19 giugno 2013 prot. 834/VDG/VD con la quale decreta gli importi di cui all'art. 2 comma 5 del decreto del Ministero dell'economia e finanze 21 febbraio 2013 n. 38, rideterminati per il biennio 2013-2014, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2 comma 9;

Visto lo schema di piano per le nuove istituzioni di rivendite ordinarie nella regione Lombardia per il secondo semestre 2016, pubblicato il 04/05/2016 ai sensi del D.M. 38/12, art. 3, comma 4;

Considerato che ai sensi dell'art. 3, comma 5, del D.M. 38/13 sono stati valutati le memorie scritte e i documenti fatti pervenire in merito allo schema di piano dai soggetti che ne hanno titolo ai sensi del comma 7 della legge 241/90 e che si ritiene di rispondere alle osservazioni formulate nel seguente modo:

Osservazioni dalla FIT:

- per la nuova istituzione nel Comune di Ghisalba (BG) , "*Via Provinciale 39 e Via Provinciale n. 48 e subalterni*", segnala che la nuova istituzione comporterebbe uno sviamento della clientela per le rivendite limitrofe, e dunque un evidente pregiudizio economico per l'intera rete di vendita esistente che, per la popolazione residente nel Comune pari a 6.155 abitanti, soddisfa pienamente le esigenze. L'Ufficio osserva che la zona di gara individuata per la nuova istituzione interessa una zona commerciale periferica del Comune Ghisalba rispetto alla zona commerciale delle due rivendite in esercizio che sono nel centro abitato, pertanto la nuova rivendita si inserirebbe in un contesto totalmente differente. Inoltre è stata accertata la sussistenza di tutti i requisiti di distanza e redditività previsti dal D.M. 38/13
- per la nuova istituzione nel Comune di Roccafranca (BS) "*Tutti i locali commerciali idonei inseriti nel Complesso Commerciale denominato Rocca Center*" segnala che il complesso commerciale "Rocca Center" è composto da unità commerciali identificabili ognuna con un numero civico e che due tra queste, identificate coi civici 3 e 5, sarebbero distanti rispettivamente 550 e 580 metri rispetto alla Rivendita n.1 di Roccafranca pertanto sotto distanza. A seguito di ulteriore sopralluogo effettuato in data 14/06/2016 è stata accertata la distanza che intercorre tra la rivendita n. 1 in Roccafranca e l'esercizio commerciale ubicato al civico n.3 presso il Complesso Commerciale "Rocca Center" è pari a mt.674 mentre per l'esercizio commerciale ubicato al civico n. 5 è pari a mt. 685, pertanto, superiore alla distanza minima fissata dal D.M. 38/2013 in 600 mt.

Premesso quanto sopra, la FIT ha inoltre sollevato ulteriori osservazioni sotto riportate e per le quali l'Ufficio non ha inteso mutare i propri orientamenti come motivato di seguito:

- Presenza di patentini nella zona di gara o nelle vicinanze: la vicinanza di patentini non condiziona il giudizio sull'opportunità di aprire una nuova tabaccheria, dal momento che il punto vendita secondario può integrare, ma non sostituire, la rete di vendita primaria.

- Altre generiche considerazioni sull'insussistenza di valide motivazioni per l'apertura di una nuova rivendita nella zona esaminata per carenza dell'interesse del servizio: le zone di gara per le nuove istituzioni inserite nello schema di piano sono state individuate a seguito di accurati sopralluoghi eseguiti da funzionari dell'ufficio. Nel corso dei sopralluoghi, regolarmente verbalizzati, è stata accertata la sussistenza di tutti i requisiti di distanza e redditività previsti dal D.M. 38/13 nonché la presenza di un numero di locali commerciali (non necessariamente in attività) sufficiente ad espletare una procedura di gara.

Come previsto dall'art. 3, comma 6, del D.M. 38/13, è stata inviata, altresì, la comunicazione di avvio del procedimento di istituzione ai titolari delle tre rivendite più vicine a ciascuna zona di gara, se poste a distanza inferiore a 600 m.

Nei termini stabiliti è pervenuta l'osservazione da parte della Titolare della Rivendita n.1 in Ghisalba (BG), la quale segnala che nella zona di gara individuata, "Via Provinciale 39 e Via Provinciale n. 48 e subalterni", l'attuale servizio di vendita è ampiamente soddisfatto dalle private limitrofe alla medesima e che subirebbero un notevole pregiudizio economico dalla nuova istituzione. L'ufficio conferma la propria determinazione essendo soddisfatti tutti i requisiti previsti dal D.M. 38/2013.

Quanto sopra premesso il Direttore dell'Ufficio dei Monopoli per la Lombardia

APPROVA

il piano definitivo, allegato al presente provvedimento, per l'istituzione di nuove rivendite ordinarie nell'ambito delle zone di competenza dello Ufficio, ai fini della sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'agenzia.

Milano, 17/06/2016

IL DIRETTORE
Dott. Fabio PACELLA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. n. 39/93



Ufficio dei Monopoli per la Lombardia
Sede di Milano

PIANO DEFINITIVO, AI SENSI DELL'ART.3, COMMA 4 DEL D.M. 38/2013, PER L'ISTITUZIONE DI RIVENDITE ORDINARIE GENERI DI MONOPOLIO
2° SEMESTRE 2016

Provincia	Comune	Zona di Gara
BG	GHISALBA	Tutti i locali commerciali idonei situati in Via Provinciale 39 e Via Provinciale 48 e subalterni
BS	ROCCA FRANCA	Tutti i locali commerciali idonei inseriti nel Complesso Commerciale denominato "Rocca Center"
MI	ARESE	Tutti i locali commerciali idonei all'interno dello Shopping Center "Il Centro" in Arese - Via Luraghi, n. 11
PV	SANT'ALESSIO CON VIALONE	Tutti i locali commerciali idonei nel Comune di Sant' Alessio con Vialone

Milano, 17/06/2016

IL DIRETTORE
Dott. Fabio PACELLA
f.to Pacella
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma2, del D.lgs. n. 39/93